

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO
2020 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI
ATTIVITÀ COMMERCIALI**

[Circolare INPS n° 28 del 17 febbraio 2020](#)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2020 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

In una recente circolare ([è la n. 28 del 2020](#)) l'INPS ha comunicato le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS valide per il 2020.

Per la generalità degli interessati esse sono fissate al 24 %.

Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, tale aliquota è ridotta, a domanda, del 50 %, mentre per i coadiuvanti di artigiani e commercianti di età inferiore a 21 anni, l'aliquota contributiva è ridotta rispettivamente al 21,90% per gli artigiani e per i commercianti .

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota sopra indicata va sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva utile per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996 e dalla Legge di Stabilità per il 2019.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 15.953,00**.

Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il minimale di **€ 15.953,00** annui in base alle citate aliquote e fino al limite di **retribuzione annua pensionabile** pari, per il 2020, all'importo di **€ 47.379,00**.

Per i redditi superiori a **€ 47.379,00 annui** è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Il massimale di reddito

La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto "**massimale**", è variabile e si modifica ogni anno: per il 2020 è di **€ 78.965,00** .

Per gli artigiani e per i commercianti che siano privi di anzianità contributiva antecedente il 1^a gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per il 2020 è di **€ 103.055,00**

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2020, nella misura di **€ 0,62 mensili**, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ❑ 16 maggio
 - ❑ 16 agosto
 - ❑ 16 novembre
 - ❑ 16 febbraio 2021
- } 2020

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (c.d. "quote fisse");

- ❑ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

LA TABELLA DEGLI IMPORTI DA VERSARE PER IL 2020

	ARTIGIANI	
Reddito di impresa	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
Da € 0 a € 15.878	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)
Per la parte oltre € 15.878 e fino a € 47.379,00	24 %	21,90%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 78.965	25 % %	22,90%
Per la parte oltre € 47.379,00 .e fino a € 103.055 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25%	22,90%

	COMMERCianti	
Reddito di impresa	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
Da € 0 a € 15.878	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)
Per la parte oltre € 15.878 e fino a € 47.379,00	24,09 %	21,99%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 78.965	25,09%	22,99%
Per la parte oltre € 47.379,00.e fino a € 103.055,00 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25,09%	22,99%

Minimale 2020 fissato in € 15.953,00

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"